

# Gazzetta ufficiale

# L 118

## dell'Unione europea



Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

55° anno  
3 maggio 2012

Sommario

### II Atti non legislativi

#### REGOLAMENTI

- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 374/2012 della Commissione, del 26 aprile 2012, che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia** ..... 1
  
- ★ **Regolamento di esecuzione (UE) n. 375/2012 della Commissione, del 2 maggio 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR** ..... 4
  
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 376/2012 della Commissione, del 2 maggio 2012, recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli ..... 6

#### DECISIONI

2012/236/UE:

- ★ **Decisione del Consiglio, del 26 aprile 2012, relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Polonia** ..... 8

Prezzo: 3 EUR

# IT

Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola e hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.



## II

(Atti non legislativi)

## REGOLAMENTI

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 374/2012 DELLA COMMISSIONE

del 26 aprile 2012

**che modifica il regolamento (UE) n. 1255/2010 recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 144, paragrafo 1, e l'articolo 148, in combinato disposto con l'articolo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1215/2009 del Consiglio, del 30 novembre 2009, recante misure commerciali eccezionali applicabili ai paesi e territori che partecipano o sono legati al processo di stabilizzazione e di associazione dell'Unione europea <sup>(2)</sup>, modificato dal regolamento (UE) n. 1336/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio <sup>(3)</sup>, prevede un contingente tariffario annuo di 475 tonnellate, espresso in peso carcassa, per l'importazione di prodotti «baby-beef» come definiti nell'allegato II del regolamento (CE) n. 1215/2009 e originari del territorio doganale del Kosovo <sup>(4)</sup>.
- (2) È opportuno che questo contingente tariffario annuo sia gestito in linea con il regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro e della Serbia <sup>(5)</sup>.
- (3) Occorre quindi modificare di conseguenza il regolamento (UE) n. 1255/2010.

(4) Poiché a norma dell'articolo 1 del regolamento (UE) n. 1255/2010 i contingenti tariffari sono aperti ogni anno dal 1° gennaio è necessario che il presente regolamento si applichi dal 1° gennaio 2012.

(5) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (UE) n. 1255/2010 è così modificato:

1) il titolo è sostituito dal seguente:

**«Regolamento (UE) n. 1255/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2010, recante modalità di applicazione dei contingenti tariffari per l'importazione di prodotti «baby beef» originari della Bosnia-Erzegovina, della Croazia, dell'ex Repubblica jugoslava di Macedonia, del Montenegro, della Serbia e del Kosovo <sup>(\*)</sup>**

<sup>(\*)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;

2) l'articolo 1, paragrafo 1, è così modificato:

a) è aggiunta la seguente lettera f):

«f) 475 tonnellate di «baby beef», espresse in peso carcassa, originarie del territorio doganale del Kosovo <sup>(\*)</sup>.

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 328 del 15.12.2009, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU L 347 del 30.12.2011, pag. 1.

<sup>(4)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.

<sup>(5)</sup> GU L 342 del 28.12.2010, pag. 1.

<sup>(\*)</sup> Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;

b) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«I contingenti di cui al primo comma recano rispettivamente i nn. d'ordine 09.4503, 09.4504, 09.4505, 09.4198, 09.4199 e 09.4200.»;

3) gli allegati sono modificati conformemente all'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2012.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 26 aprile 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente  
Dacian CIOLOȘ  
Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

Gli allegati del regolamento (UE) n. 1255/2010 sono così modificati:

1) nell'allegato II è aggiunto il seguente organismo emittente:

«— Kosovo (\*).

(\*). Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»;

2) è aggiunto un nuovo allegato VII bis:

«ALLEGATO VII bis

1. Mittente (nome e indirizzo completo)	<b>CERTIFICATO N. 0000</b> ORIGINALE Kosovo (*)		
2. Destinatario (nome e indirizzo completo)	CERTIFICATO DI AUTENTICITÀ per l'esportazione nell'Unione europea di bovini e di carni bovine [applicazione del regolamento (UE) n. 1255/2010]		
<b>NOTE</b> A. Il presente certificato è redatto in un originale e due copie. B. L'originale e le due copie sono compilati a macchina o a mano. In quest'ultimo caso devono essere compilati in stampatello, utilizzando inchiostro nero.			
3. Marchi, numeri, numero e natura dei colli o capi di bestiame; descrizione delle merci	4. Codice della nomenclatura combinata	5. Peso lordo (kg)	6. Peso netto (kg)
7. Peso netto (kg) (in lettere)			
8. Il sottoscritto ....., che agisce a nome dell'organismo emittente abilitato (riquadro n. 9) certifica che le merci sopra descritte sono state sottoposte ad ispezione sanitaria a ....., come da certificato veterinario qui accluso del ....., sono originarie e provenienti dal Kosovo (*) e corrispondono esattamente alla definizione che figura nell'allegato II del regolamento (UE) n. 1215/2009 del Consiglio, come modificato.			
9. Organismo emittente abilitato	Luogo:		Data:
	(Timbro dell'organismo emittente)		..... (firma)
(*) Tale designazione non pregiudica le posizioni riguardo allo status ed è in linea con la risoluzione 1244/1999 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e con il parere della CIG sulla dichiarazione di indipendenza del Kosovo.»			

3) nell'allegato VIII, prima colonna della tabella, è aggiunto il numero d'ordine «09.4200»;

4) nell'allegato IX, prima colonna della tabella, è aggiunto il numero d'ordine «09.4200»;

5) nell'allegato X, prima colonna della tabella, è aggiunto il numero d'ordine «09.4200».

## REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 375/2012 DELLA COMMISSIONE

del 2 maggio 2012

**che modifica il regolamento (CE) n. 885/2006 recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio per quanto riguarda il riconoscimento degli organismi pagatori e di altri organismi e la liquidazione dei conti del FEAGA e del FEASR**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 42,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (CE) n. 1290/2005, gli organismi pagatori riconosciuti degli Stati membri devono garantire, per quanto riguarda i pagamenti da essi eseguiti, l'accessibilità dei documenti e la loro conservazione in modo da garantirne l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo. Poiché l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione permette ora di conservare, in condizioni di sicurezza e in modo efficace in rapporto al costo, i documenti giustificativi delle domande di contributi in formato elettronico, è opportuno consentire agli Stati membri di conservare tali documenti in formato elettronico anziché su supporto cartaceo. È opportuno che uno Stato membro possa valersi di tale opzione se la normativa nazionale ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali. Occorre proteggere i documenti elettronici secondo le norme internazionali per la sicurezza delle informazioni, analogamente alle altre informazioni detenute dall'organismo pagatore a norma del regolamento (CE) n. 885/2006 della Commissione <sup>(2)</sup>, affinché questa possa disporre per i controlli necessari in una forma che corrisponda fedelmente ai documenti originali su supporto cartaceo.
- (2) A norma dell'articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1290/2005, la Commissione decide gli importi da escludere dal finanziamento dell'Unione qualora le spese non siano state eseguite in conformità delle norme dell'Unione. Ai fini dell'efficienza e dell'efficacia della procedura di verifica di conformità, è opportuno prevedere per la Commissione la possibilità di non perseguire i casi in cui dall'indagine emerga che gli importi massimi presunti in questione non superano i 50 000 EUR e il 10 % della spesa interessata.
- (3) Ai fini dell'efficacia e della trasparenza della procedura di esecuzione delle decisioni adottate a norma degli articoli

30 e 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005 nell'ambito del FEASR, è necessario verificare che lo Stato membro interessato sia in grado di tener conto degli effetti finanziari di tali decisioni quando presenta la dichiarazione di spesa di cui all'articolo 27 di detto regolamento.

- (4) Poiché è possibile che uno Stato membro incontri serie difficoltà finanziarie a seguito di un grave deterioramento del clima economico internazionale, è opportuno che la Commissione possa, su richiesta dello Stato membro interessato, rinviare le detrazioni dal finanziamento dell'Unione di spese non eseguite in conformità delle norme dell'Unione. Analogamente, occorre concedere il rinvio delle detrazioni, per un periodo non superiore a diciotto mesi, agli Stati membri che ne fanno richiesta e beneficiano di un sostegno finanziario a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio, del 18 febbraio 2002, che istituisce un meccanismo di sostegno finanziario a medio termine delle bilance dei pagamenti degli Stati membri <sup>(3)</sup>, del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio, dell'11 maggio 2010, che istituisce un meccanismo europeo di stabilizzazione finanziaria <sup>(4)</sup>, dell'accordo quadro sul fondo europeo per la stabilità finanziaria, firmato il 7 giugno 2010, e del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, firmato l'11 luglio 2011. Lo Stato membro che beneficia di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento della decisione siano rettifiche mediante un piano d'azione, stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori di avanzamento. Se lo Stato membro che beneficia di tale rinvio non rettifica le carenze secondo il piano d'azione, esponendo quindi il bilancio dell'Unione a ulteriori rischi finanziari, la Commissione revocherà, nel rispetto del principio di proporzionalità, la decisione che rinvia la data di esecuzione delle detrazioni.
- (5) Occorre pertanto modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 885/2006.
- (6) Il comitato dei fondi agricoli non ha emesso un parere entro il termine stabilito dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

## Articolo 1

Il regolamento (CE) n. 885/2006 è così modificato:

<sup>(1)</sup> GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU L 171 del 23.6.2006, pag. 90.<sup>(3)</sup> GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.

1) all'articolo 9 è aggiunto il seguente paragrafo 5:

«5. I documenti giustificativi di cui ai paragrafi da 1 a 4 sono tenuti a disposizione della Commissione in formato cartaceo e/o elettronico.

I documenti possono essere conservati in formato esclusivamente elettronico soltanto se la normativa nazionale dello Stato membro in questione ammette i documenti in formato elettronico come elementi di prova delle relative operazioni nei procedimenti giudiziari nazionali.

Se i documenti sono conservati soltanto in formato elettronico, il sistema utilizzato è conforme al punto 3.B) dell'allegato I.»

2) all'articolo 10, paragrafo 2, secondo comma, la seconda frase è sostituita dal testo seguente:

«La Commissione detrae tale importo dal primo pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 30 del regolamento (CE) n. 1290/2005, o lo aggiunge allo stesso.»

3) l'articolo 11 è così modificato:

a) al paragrafo 3, è aggiunto il quarto comma seguente:

«La Commissione può mettere fine alla procedura in qualsiasi momento, senza conseguenze finanziarie per lo Stato membro interessato, se, a suo giudizio, i possibili effetti finanziari dell'inosservanza emersi dall'indagine di cui al paragrafo 1 non superano i 50 000 EUR e il 10 % della spesa interessata oppure gli importi da recuperare.»

b) al paragrafo 4, il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

«Per quanto riguarda il FEASR, le detrazioni dal finanziamento dell'Unione sono operate dalla Commissione sul pagamento per cui lo Stato membro presenta la dichiarazione di spesa dopo l'adozione della decisione di cui all'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005.

La Commissione può tuttavia adottare, su richiesta dello Stato membro e previa consultazione del comitato dei fondi agricoli, una decisione che:

a) fissa una data diversa per le detrazioni oppure ne autorizza il rimborso in una o più rate se ciò è giustificato dall'entità delle detrazioni secondo quanto previsto da un atto di esecuzione adottato a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) n. 1290/2005; o

b) per gli Stati membri che beneficiano di sostegno finanziario a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 (\*) del Consiglio, del regolamento (UE) n. 407/2010 (\*\*) del Consiglio, dell'accordo quadro sul fondo europeo per la stabilità finanziaria, firmato il 7 giugno 2010, oppure del trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità, rinvia alla fine di un periodo massimo di diciotto mesi a decorrere dalla data della sua adozione l'esecuzione di tutte le detrazioni dovute in tale periodo e contestualmente ne autorizza l'esecuzione alla data di rinvio in un massimo di tre rate annuali di pari importo.

Il periodo di cui al terzo comma, lettera b), non può essere prorogato e con riguardo al medesimo Stato membro non può essere adottata un'altra decisione che autorizzi un rinvio. Lo Stato membro che beneficia di una decisione di rinvio provvede a che le carenze all'origine delle detrazioni che persistono al momento dell'adozione della decisione di rinvio siano rettifiche mediante un piano d'azione, stabilito in consultazione con la Commissione, che preveda chiari indicatori di avanzamento. Se lo Stato membro non attua gli interventi necessari per rettificare le carenze previsti nel piano d'azione, se dagli indicatori di avanzamento risulta che i progressi effettuati grazie agli interventi correttivi non sono sufficienti o se il risultato degli interventi è insoddisfacente, la Commissione revoca, nel rispetto del principio di proporzionalità, la decisione che rinvia la data di esecuzione delle detrazioni.

(\*) GU L 53 del 23.2.2002, pag. 1.

(\*\*) GU L 118 del 12.5.2010, pag. 1.»

#### Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012

Per la Commissione

Il presidente

José Manuel BARROSO

**REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 376/2012 DELLA COMMISSIONE****del 2 maggio 2012****recante fissazione dei valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli**

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) <sup>(1)</sup>,

visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 della Commissione, del 7 giugno 2011, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio nei settori degli ortofrutticoli freschi e degli ortofrutticoli trasformati <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 136, paragrafo 1,

considerando quanto segue:

- (1) Il regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 prevede, in applicazione dei risultati dei negoziati commerciali multilaterali dell'Uruguay round, i criteri per la fissazione

da parte della Commissione dei valori forfettari all'importazione dai paesi terzi, per i prodotti e i periodi indicati nell'allegato XVI, parte A, del medesimo regolamento.

- (2) Il valore forfettario all'importazione è calcolato ciascun giorno feriale, in conformità dell'articolo 136, paragrafo 1, del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011, tenendo conto di dati giornalieri variabili. Pertanto il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I valori forfettari all'importazione di cui all'articolo 136 del regolamento di esecuzione (UE) n. 543/2011 sono quelli fissati nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 2 maggio 2012

*Per la Commissione,  
a nome del presidente*

José Manuel SILVA RODRÍGUEZ  
*Direttore generale dell'Agricoltura e  
dello sviluppo rurale*

<sup>(1)</sup> GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 157 del 15.6.2011, pag. 1.

## ALLEGATO

## Valori forfettari all'importazione ai fini della determinazione del prezzo di entrata di taluni ortofrutticoli

(EUR/100 kg)

Codice NC	Codice dei paesi terzi <sup>(1)</sup>	Valore forfettario all'importazione
0702 00 00	MA	64,2
	TN	124,7
	TR	115,6
	ZZ	101,5
0707 00 05	JO	225,1
	TR	113,4
	ZZ	169,3
0709 93 10	JO	225,1
	MA	29,9
	TR	129,4
	ZZ	128,1
0805 10 20	CL	48,2
	EG	51,2
	IL	70,4
	MA	61,2
	TN	116,7
	ZA	40,1
	ZZ	64,6
0805 50 10	TR	36,9
	ZA	91,9
	ZZ	64,4
0808 10 80	AR	103,9
	BR	81,0
	CL	92,4
	CN	82,0
	MK	31,8
	NZ	126,8
	US	164,1
	ZA	87,4
	ZZ	96,2

<sup>(1)</sup> Nomenclatura dei paesi stabilita dal regolamento (CE) n. 1833/2006 della Commissione (GU L 354 del 14.12.2006, pag. 19). Il codice «ZZ» corrisponde a «altre origini».

# DECISIONI

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 26 aprile 2012

relativa all'avvio dello scambio automatizzato di dati di immatricolazione dei veicoli con la Polonia

(2012/236/UE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

vista la decisione 2008/615/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 25,

vista la decisione 2008/616/GAI del Consiglio, del 23 giugno 2008, relativa all'attuazione della decisione 2008/615/GAI sul potenziamento della cooperazione transfrontaliera, soprattutto nella lotta al terrorismo e alla criminalità transfrontaliera <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 20 e il capo 4 dell'allegato,

considerando quanto segue:

- (1) Ai sensi del protocollo sulle disposizioni transitorie allegato al trattato sull'Unione europea, al trattato sul funzionamento dell'Unione europea e al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, gli effetti giuridici degli atti delle istituzioni, degli organismi, degli uffici e delle agenzie dell'Unione adottati prima dell'entrata in vigore del trattato di Lisbona sono mantenuti finché tali atti non saranno stati abrogati, annullati o modificati in applicazione dei trattati.
- (2) L'articolo 25 della decisione 2008/615/GAI è pertanto applicabile e il Consiglio deve decidere all'unanimità se gli Stati membri hanno attuato le disposizioni del capo 6 di tale decisione.
- (3) L'articolo 20 della decisione 2008/616/GAI dispone che le decisioni di cui all'articolo 25, paragrafo 2, della decisione 2008/615/GAI devono essere adottate sulla base di una relazione di valutazione basata su un questionario. Per quanto riguarda lo scambio automatizzato di dati conformemente al capo 2 della decisione 2008/615/GAI, la relazione di valutazione deve basarsi su una visita di valutazione e un'esperienza pilota.
- (4) A norma del capo 4, punto 1.1, dell'allegato della decisione 2008/616/GAI, il questionario elaborato dal gruppo di lavoro competente del Consiglio riguarda ciascuno degli scambi automatizzati di dati e deve essere

completato da uno Stato membro non appena ritenga di soddisfare le condizioni preliminari per lo scambio di dati nella pertinente categoria di dati.

- (5) La Polonia ha completato il questionario sulla protezione dei dati e il questionario sui dati di immatricolazione dei veicoli.
- (6) La Polonia ha effettuato con successo un'esperienza pilota con i Paesi Bassi.
- (7) Ha avuto luogo in Polonia una visita di valutazione sulla quale il gruppo di valutazione belga/neerlandese ha elaborato una relazione che è stata trasmessa al gruppo di lavoro competente del Consiglio.
- (8) È stata presentata al Consiglio una relazione globale di valutazione che sintetizza i risultati del questionario, della visita di valutazione e dell'esperienza pilota riguardo ai dati di immatricolazione dei veicoli,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### Articolo 1

Ai fini della consultazione automatizzata di dati di immatricolazione dei veicoli, la Polonia ha attuato appieno le disposizioni generali relative alla protezione dei dati di cui al capo 6 della decisione 2008/615/GAI e può ricevere e trasmettere dati personali a norma dell'articolo 12 di tale decisione a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

### Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno dell'adozione.

Fatto a Lussemburgo, il 26 aprile 2012

Per il Consiglio

Il presidente

M. BØDSKOV

<sup>(1)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 210 del 6.8.2008, pag. 12.



## PREZZO DEGLI ABBONAMENTI 2012 (IVA esclusa, spese di spedizione ordinaria incluse)

Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	1 200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, su carta + DVD annuale	22 lingue ufficiali dell'UE	1 310 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L, unicamente edizione su carta	22 lingue ufficiali dell'UE	840 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie L + C, DVD mensile (cumulativo)	22 lingue ufficiali dell'UE	100 EUR all'anno
Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici), DVD, una edizione alla settimana	multilingue: 23 lingue ufficiali dell'UE	200 EUR all'anno
Gazzetta ufficiale dell'UE, serie C — Concorsi	lingua/e del concorso	50 EUR all'anno

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, pubblicata nelle lingue ufficiali dell'Unione europea, è disponibile in 22 versioni linguistiche. Tale abbonamento comprende le serie L (Legislazione) e C (Comunicazioni e informazioni).

Ogni versione linguistica è oggetto di un abbonamento separato.

A norma del regolamento (CE) n. 920/2005 del Consiglio, pubblicato nella Gazzetta ufficiale L 156 del 18 giugno 2005, in base al quale le istituzioni dell'Unione europea sono temporaneamente non vincolate dall'obbligo di redigere tutti gli atti in lingua irlandese e di pubblicarli in tale lingua, le Gazzette ufficiali pubblicate in lingua irlandese vengono commercializzate separatamente.

L'abbonamento al Supplemento della Gazzetta ufficiale (serie S — Appalti pubblici) riunisce le 23 versioni linguistiche ufficiali in un unico DVD multilingue.

L'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dà diritto a ricevere, su richiesta, i relativi allegati. Gli abbonati sono informati della pubblicazione degli allegati tramite un «Avviso al lettore» inserito nella Gazzetta stessa.

### Vendita e abbonamenti

Gli abbonamenti ai diversi periodici a pagamento, come l'abbonamento alla *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, sono disponibili presso i nostri distributori commerciali. L'elenco dei distributori commerciali è pubblicato al seguente indirizzo:

[http://publications.europa.eu/others/agents/index\\_it.htm](http://publications.europa.eu/others/agents/index_it.htm)

**EUR-Lex (<http://eur-lex.europa.eu>) offre un accesso diretto e gratuito al diritto dell'Unione europea. Il sito consente di consultare la *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* nonché i trattati, la legislazione, la giurisprudenza e gli atti preparatori.**

**Per ulteriori informazioni sull'Unione europea, consultare il sito: <http://europa.eu>**

